

2.1

NORMATIVA IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI

2.1

Le norme che riguardano i PF sono soggette a **modifiche continue e talvolta consistenti**; ciò richiede il costante aggiornamento di tutti gli operatori della filiera che devono essere informati sugli effetti che le nuove norme producono in termini operativi, anche per non incorrere in errori che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative.

Le principali disposizioni si basano su Regolamenti e Direttive comunitarie, approvate con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, degli animali e la salvaguardia dell'ambiente e allo stesso tempo favorire la libera circolazione delle derrate alimentari trattate con i PF all'interno dell'UE.

Le norme riguardano tutte le fasi di vita dei PF, dalle regole relative alla autorizzazione per l'immissione in commercio, al loro corretto impiego, alle strategie di difesa, fino allo smaltimento dei residui e dei contenitori.

In questa scheda vengono brevemente commentate le principali disposizioni, i cui aspetti saranno ripresi nei successivi capitoli.

Procedure di autorizzazione e immissione in commercio

Il **Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a "Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari"** e che abroga la Direttiva 91/414/CEE è il Regolamento base relativo all'immissione sul mercato dei PF, finalizzato al raggiungimento di più elevati standard di tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

Il regolamento si basa sulla considerazione che i prodotti fitosanitari sono necessari: "La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Comunità. Uno dei principali modi di proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la produzione agricola, è l'impiego di prodotti fitosanitari" (*considerando n. 6*), ma anche che "I prodotti fitosanitari possono tuttavia anche avere effetti non benefici sulla produzione vegetale. **Il loro uso può comportare rischi e pericoli** per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, soprattutto se vengono immessi sul mercato senza essere stati ufficialmente testati e autorizzati e se sono utilizzati in modo scorretto" (*considerando n. 7*).

Di fatto **i criteri per l'approvazione dei PF sono più rigidi rispetto a quelli applicati con la precedente direttiva** 414 del 1991, e tengono conto dei possibili rischi per la salute umana (tossicità acuta e tossicità cronica) e dei rischi per l'ambiente (persistenza nell'ambiente, bioaccumulo, possibilità di diffondersi nell'ambiente, rischio di inquinamento delle acque, ecotossicologia – ossia possibili effetti su organismi acquatici, api, altri organismi non bersaglio).

Si richiamano alcuni articoli, di interesse generale:

- *articolo 2 e 3*, dove sono riportate le definizioni di prodotto fitosanitario, di residui, gruppi vulnerabili, serra;
- *articolo 31*, che riporta il contenuto delle autorizzazioni e, in sostanza, le informazioni che sono riportate in etichetta e che devono essere rispettate;
- *articolo 55*, che richiama l'obbligo, per chi usa i PF, del rispetto delle condizioni stabilite nell'etichetta, conformemente all'articolo 31, e del rispetto dei principi generali della difesa integrata a partire dal 1 gennaio 2014;
- *articolo 67*, relativo alla tenuta dei registri da parte dei rivenditori e degli utilizzatori professionali.

Tra le disposizioni di applicazione del Regolamento 1107, va ricordato il **Regolamento (UE) n. 547/2011**, relativo alle prescrizioni in materia di **etichettatura dei PF**. Nell'allegato I riporta in maniera dettagliata le informazioni che devono essere contenute nelle etichette. L'allegato II riporta invece le frasi tipo sui rischi particolari per la salute umana o animale o per l'ambiente.

- Le norme relative all'acquisto e all'uso dei PF sono regolamentate a livello europeo e nazionale.



- Il Regolamento 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei PF, raccoglie le procedure per l'autorizzazione dei PF e alcuni obblighi per gli utilizzatori di PF.

Si richiama inoltre il **Decreto Legislativo n. 69 del 17 aprile 2014**, che stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 1107. Le **sanzioni** interessano sia chi immette nel mercato i PF, sia gli **utilizzatori**. Per questi ultimi le sanzioni si riferiscono alle seguenti ipotesi:

- impiego di prodotti non autorizzati (art. 2);
- mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (art. 3);
- non rispetto dei termini per lo smaltimento delle scorte di PF revocati (art. 5);
- corretta conservazione dei PF (art. 15).

Classificazione e registrazione dei prodotti fitosanitari

Il **Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio** delle sostanze chimiche, introduce in Europa il sistema di classificazione GHS (*Globally Harmonized System*) delle sostanze e delle miscele pericolose. Il GHS, come suggerisce l'acronimo, ha l'obiettivo di armonizzare a livello mondiale le regolamentazioni in materia.

Prevede la riclassificazione dei PF al più tardi entro il 1° giugno 2015 secondo un sistema concordato a livello mondiale. Di conseguenza dovranno anche essere modificate, entro tale data, le etichette dei PF per quanto riguarda i simboli di pericolo (pittogrammi), le frasi di pericolo e i consigli di prudenza.

Questo processo di adeguamento comporta naturalmente un periodo di transizione in cui i PF che rispettano vecchie e nuove regole di etichetta e classificazione convivono nei magazzini e negli scaffali. Questa situazione richiede agli operatori l'impegno a smaltire le vecchie confezioni allo scadere del 1 giugno 2017.

In Europa le normative che disciplinavano la classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi erano rispettivamente la Direttiva 67/548/CEE (DSD = *Dangerous Substances Directive*) e la Direttiva 1999/45/CE (DPD = *Dangerous Preparations Directive*) recepite in Italia dal D.Lgs. 52/1997 e dal D.Lgs. 65/2003.

Nella presente Guida si è dato rilievo al Regolamento CLP che sta progressivamente sostituendo le precedenti direttive comunitarie, introducendo importanti cambiamenti per tutte le sostanze chimiche, comprese le sostanze attive dei PF.

I contenuti del Regolamento CLP sono spiegati nella scheda 3.9.

Il **Regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006** denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "*Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals*") concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche ha lo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente dai possibili rischi derivanti dai prodotti chimici.

Il REACH attribuisce ai produttori l'onere di documentare i potenziali rischi attribuibili alle singole sostanze chimiche, che fabbricano o vendono nel territorio dell'Unione europea, e contemporaneamente di indicare come gestire questi rischi.

Tali informazioni vengono date tramite la **Scheda Dati di Sicurezza (SDS)**, che deve obbligatoriamente accompagnare i prodotti classificati pericolosi per il rischio chimico.

Attualmente le Schede Dati di Sicurezza sono compilate secondo le indicazioni del **Regolamento (UE) n. 453/2010** che modifica l'Allegato II del Regolamento REACH per adeguarlo al Regolamento CLP, costituendo un sistema informativo che assieme all'etichettatura di pericolo garantisce la sicurezza di operatori e consumatori.



- Il Regolamento CLP, relativo alla classificazione, etichettatura e confezionamento dei PF, prevede l'armonizzazione delle indicazioni di pericolo a livello mondiale.

- Nelle Schede Dati di Sicurezza che accompagnano tutti i prodotti pericolosi sono riportate le informazioni per gestire il rischio chimico.

Sicurezza dei consumatori

La norma di base è il **Regolamento (CE) n. 396/2005** concernente i livelli massimi di residui di PF nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Tra i regolamenti applicativi, di rilevante interesse è il **Regolamento (CE) n. 149/2008** che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento. Il Regolamento 396 ha definito livelli di residui uguali in tutti i Paesi dell'Unione Europea, che in precedenza erano stabiliti dai singoli Stati, con conseguenti problemi di circolazione delle derrate. I residui vengono fissati per ogni prodotto e per ogni sostanza attiva, e periodicamente modificati con regolamenti, dunque con norme direttamente e immediatamente applicabili. I limiti massimi ammessi sono consultabili nel sito Internet http://ec.europa.eu/sanco_pesticides

Tra i Regolamenti applicativi, molto utile è la consultazione del **Regolamento (CE) n. 212/2013** che aggiorna l'**allegato I** del Regolamento (CE) n. 396/2005. L'allegato I contiene l'**elenco di tutti i prodotti**, raggruppati per tipologia e codificati, a cui si applicano i residui massimi ammessi (**LMRs**). La classificazione riportata è utile anche per una migliore **comprensione degli usi ammessi nelle etichette**, nei casi dubbi, in particolare per quanto riguarda le colture orticole.

A partire dal 1 gennaio 2015 entra in vigore il nuovo allegato I approvato dal **Regolamento (CE) n. 752/2014**.

Corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari

Il fondamento attuale è la **Direttiva 2009/128/CE** che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

La direttiva prevede che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea attivino una serie di misure al fine di realizzare i seguenti **obiettivi**:

- ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente;
- promuovere l'uso della difesa integrata e di mezzi e tecniche alternative ai prodotti di sintesi chimica.

Le **misure previste** riguardano:

- l'obbligo di una formazione "certificata" per utilizzatori professionali, rivenditori e consulenti;
- l'obbligo del controllo funzionale delle attrezzature, oltre alla corretta regolazione e manutenzione;
- la tutela delle acque;
- la tutela delle aree protette, quali rete Natura 2000, parchi, riserve naturali;
- la limitazione all'uso di PF in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- la corretta gestione dei PF, dal loro acquisto, deposito in azienda, fino allo smaltimento dei contenitori o altri rifiuti contenenti PF;
- l'obbligo di rispettare i principi e i criteri della difesa integrata.

La Direttiva n. 128/2009 è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari". Si tratta di un provvedimento molto articolato che coinvolge diversi ambiti di competenza (agricoltura, ambiente, salute e sicurezza alimentare, formazione professionale, industria e commercio - per citarne i principali) e vari soggetti, pubblici e privati, che si occupano, in ambiti anche molto diversi, di questi prodotti.

Il D.Lgs. 150/2012, all'articolo 15, definisce misure appropriate per la riduzione dell'uso dei PF o dei rischi in aree specifiche. Tra queste aree sono comprese:

- le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili come i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- le aree protette e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie vegetali e animali, cioè i Siti della Rete Natura 2000 istituiti ai sensi della Direttiva "Habitat";
- le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

- I Limiti Massimi dei Residui – LMRs – sui prodotti destinati all'alimentazione sono fissati con Regolamenti UE.



- La direttiva 2009/128/CE riguarda l'uso sostenibile dei PF.

I Siti della Rete Natura 2000 comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che a breve saranno trasformati in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono 128 siti di Rete Natura 2000 per una superficie complessiva di 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale).

Va anche ricordato che nei terreni collocati in un Sito della Rete Natura 2000, qualora l'imprenditore intenda eseguire piani, progetti o anche singoli interventi (costruzioni, miglioramenti fondiari, ecc.) che prevedano una autorizzazione, questi dovrà eseguire una Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), cioè dovrà dimostrare che l'intervento proposto non ha una incidenza significativa sulla conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti, segnalando gli eventuali accorgimenti che andranno adottati.

Oltre a definire in maniera più puntuale le misure o azioni previste dalla direttiva, il decreto, all'articolo 16, precisa gli obblighi a carico di rivenditori e utilizzatori di tenuta delle registrazioni, rispettivamente di vendita e utilizzo dei PF.

Il possesso del **patentino** diventa necessario per l'acquisto e l'utilizzo di tutti i PF ad uso professionale, non più solo per quelli classificati T+, T, Nocivo. Il decreto prevede anche l'**obbligo del controllo funzionale** delle irroratrici e l'**obbligo di applicare i principi generali della difesa integrata**. Dal 2015 diventano inoltre obbligatorie alcune misure che riguardano lo stoccaggio dei PF, le operazioni di manipolazione dei PF, la pulizia delle irroratrici, lo smaltimento della miscela residua e dei contenitori di tali prodotti.

Inoltre l'articolo 24 stabilisce le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti.

Le modalità con cui viene data attuazione alle diverse misure previste dalla direttiva sono definite nel **Piano di Azione Nazionale (PAN)** adottato con **Decreto 22 gennaio 2014**. A seguito della predisposizione da parte dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Salute delle **linee guida** di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei PF e dei relativi rischi in aree specifiche, le **Regioni** individueranno idonee misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Qualità dei prodotti alimentari

La **Legge 3 febbraio 2011, n. 4**, "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", istituisce il sistema nazionale di qualità, a cui le aziende agricole possono aderire volontariamente adottando specifici protocolli di produzione (produzione integrata avanzata, nel caso delle produzioni vegetali) e qualificare le relative produzioni attraverso l'uso di uno specifico marchio nazionale.

A livello regionale norme analoghe sono dettate dalla **Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12**, "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità", che ha istituito il marchio QV (Qualità Verificata).

Agricoltura biologica

La norma base è il **Regolamento (CE) n. 834/2007** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/91.

Il Regolamento definisce le norme di produzione, quelle per l'etichettatura e per la certificazione a cui devono adeguarsi gli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione di prodotti agroalimentari biologici.

Il quadro istituito dal regolamento disciplina:

- i prodotti agricoli (compresi i prodotti dell'acquacoltura) non trasformati o destinati all'alimentazione umana;
- i mangimi;
- il materiale di propagazione vegetativa e le sementi per la coltivazione;
- i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Il regolamento contiene gli obiettivi e i principi generali che costituiscono la base dell'agricoltura biologica. Gli obiettivi comprendono la sostenibilità e la qualità della produzione agricola, che deve rispondere alle esigenze dei consumatori. I principi generali

- La direttiva 2009/128/CE, per la difesa delle colture, prevede che a partire dal 1° gennaio 2014 tutte le aziende devono applicare i principi e criteri della difesa integrata.



riguardano, in particolare, i metodi di produzione specifici, l'impiego delle risorse naturali e la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica. Il regolamento definisce inoltre principi specifici applicabili all'agricoltura, alla trasformazione degli alimenti biologici e ai mangimi biologici.

Il **Regolamento (CE) n. 889/2008** reca modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Contiene ad esempio indicazioni specifiche per quanto riguarda i prodotti ammessi in agricoltura biologica, sia per la difesa delle piante sia come concimi e ammendanti. Infine, nel 2009 è stato emanato il **Regolamento (CE) n. 710** di integrazione al Regolamento n. 889/2008 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il **Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**, meglio noto come **D.lgs 81/08**, a volte semplicemente detto "**Decreto 81**" e per tutti gli addetti ai lavori "**Testo unico sulla sicurezza**", regola la salute e la sicurezza sul lavoro. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, ha sostituito il vecchio D.Lgs 626/94, rappresentando, ora, il principale riferimento normativo in Italia sulla sicurezza in ambito lavorativo.

Il D.Lgs n. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...).

Il Decreto, inoltre, ha definito in modo chiaro le responsabilità e le figure responsabili in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tutela delle acque

La norma di riferimento è la **Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA)** che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La Direttiva 2000/60/CE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
- raggiungere lo stato di "buono" per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
- gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
- procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
- riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
- rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

A seguire, la **Direttiva 2006/118/CE** sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, fissa standard di qualità per le acque sotterranee. Per quanto riguarda i PF, il limite è 0,1 microgrammo/litro, e 0,5 microgrammo/litro per la somma di più sostanze attive o metaboliti.

La successiva **Direttiva 2008/105/CE** ha istituito standard di qualità ambientale (Sqa) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali.

Da ultimo, la **Direttiva 2013/39/CE** del 12 agosto 2013, modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Tra queste sostanze, alcune sono presenti in prodotti utilizzati per la difesa delle piante.



**COLTIVIAMO LA CULTURA
DELLA SICUREZZA**



A livello nazionale il riferimento in materia è il **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, "Norme in materia ambientale", Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare gli articoli da 73 a 94, che riguardano la tutela qualitativa delle acque.

Gestione dei rifiuti di prodotti fitosanitari

La gestione dei rifiuti prodotti dall'impiego dei PF, è attualmente disciplinata dal **Decreto Legislativo n. 152/2006** e dal **Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205**, che modifica la parte quarta del codice ambientale e istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevedendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Nell'insieme vengono definiti i criteri di classificazione dei rifiuti. Queste ed altre **norme regionali e provinciali** disciplinano poi i sistemi di trasporto e di smaltimento dei contenitori vuoti, dei PF revocati e dei materiali inquinati da PF.

Regolamenti comunali e indirizzi regionali

Diversi Comuni del Veneto hanno approvato disposizioni relative al corretto utilizzo dei PF, inserite nei **Regolamenti di Polizia Rurale**. Queste norme, oltre a richiamare le disposizioni di legge esistenti, hanno l'obiettivo di ridurre i rischi dell'impiego dei PF in particolare nelle aree con coltivazioni intensive poste in prossimità di aree residenziali o in zone frequentate dalla popolazione e strade di pubblico accesso.

La Regione del Veneto, con **DGR n. 1379 del 17 luglio 2012**, ha approvato gli "**Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari**" e una "**Proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari**" che tiene conto delle disposizioni della direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei PF, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.

La proposta di regolamento regionale individua le prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari da seguire nelle diverse fasi: nella fase che precede l'intervento, nonché durante l'applicazione sulle colture, fino al momento di smaltimento dei residui e dei contenitori vuoti. La delibera regionale precisa che le Amministrazioni comunali - sulla base dei documenti proposti - potranno disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei PF, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

Lotte obbligatorie

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 che ha disposto il trasferimento di funzioni amministrative e deleghe alle Regioni, ha mantenuto di competenza dello Stato "la determinazione degli **interventi obbligatori in materia fitosanitaria** (e zoo-profilattica)". Ciò significa che il Ministro competente in materia (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) con proprio decreto emana specifiche disposizioni dette di "lotta obbligatoria" verso determinate avversità (malattie causate da funghi, batteri, virus o proliferazione di insetti, acari o nematodi nocivi) di specie vegetali coltivate o non, ritenute di rilevanza biologica, economica o ambientale.

I Decreti ministeriali di tale tipo dispongono, pertanto, che venga prescritta ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo (dei fondi o delle singole piante) **l'obbligatorietà di effettuare specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi**. Tali interventi obbligatori possono essere di diverso tipo: estirpazione e distruzione della coltura o delle piante, trattamento chimico, divieto di impiantare determinate specie vegetali, divieto di spostamento delle piante o di loro parti, ecc. Gli obblighi molto spesso riguardano l'attività vivaistica in quanto considerata strategica per limitare la diffusione degli organismi nocivi.

Sempre più di frequente tali normative fitosanitarie sono armonizzate a livello di Unione Europea per evitare che, con la libera circolazione delle merci, possano diffondersi anche organismi nocivi da uno Stato all'altro. La sorveglianza sull'applicazione delle misure contenute nei decreti ministeriali di lotta obbligatoria è affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali.

- In materia di tutela delle acque valgono le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.



- I Regolamenti di Polizia Rurale sono approvati dai Consigli comunali.



- I Decreti di lotta obbligatoria prescrivono gli interventi per limitare la diffusione di organismi nocivi molto pericolosi per le piante.



La Flavescenza dorata è soggetta a lotta obbligatoria.